



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C.DA RISATA NEL TERRITORIO  
COMUNALE DI SAN MICHELE DI GANZARIA (CT).

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 18/06/1977, n. 39 e sue s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 15/05/1986, n. 27 e sue s.m.i., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 30/10/1986, n. 4, recante *"Piano di risanamento delle acque"*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12/06/2003, n. 185, di emanazione del *"Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 152/99"*;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTA l'Ordinanza 24/12/2008, n. 333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *"Piano di Tutela delle Acque in Sicilia"*;
- VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011, *"Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D. Lgs. n°152/06 e s.m.i.)"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 recante *"Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 26/04/2012, n. 39, con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti"*;
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 21/03/2013, n. 353, con il quale sono state emanate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86, ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni"*;





22 FEB 2019

- VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04/03/2015, "Adempimenti relativi alla direttiva n.91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2015 con il quale è stato approvato il "Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia";
- VISTA la nota 17/05/2016, n. 9054/STA, della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con chiarimenti relativi all'interpretazione della nota 2 della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016, n. 12, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/10/2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/01/2018, n. 8, con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 09/04/2018, n. 240, con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della legge regionale 15/05/2010 n. 10, è stato delegato il Dirigente Responsabile del Servizio 1 dello stesso Dipartimento, a firmare i provvedimenti finali riguardanti le autorizzazioni allo scarico di impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 31/07/2018, n. 833, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Anzà l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del servizio idrico integrato";
- CONSIDERATO che con il sopracitato D.P.Reg. 14/06/2016, n. 12, al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono state assegnate le competenze relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato";
- PREMESSO CHE con decreto 07/08/2008, n- 363, il Direttore del 1° Settore dell'ex Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha concesso al Comune di San Michele di Ganzaria (CT) l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Risata, nel vallone affluente del Fiume dell'Elsa dal quale dista 80 ml, in rapporto alla potenzialità dell'impianto e al carico trattato e nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
- Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST, optando per i parametri di concentrazione se più cautelativi di quelli della massima percentuale di riduzione, o viceversa;
  - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per ciò che concerne i rimanenti parametri;
  - Relativamente al parametro "Escherichia coli" il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml;
- PREMESSO CHE con decreto 16/03/2017, n. 300, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato al Comune di San Michele di Ganzaria,



l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni con finalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di recupero (costituito dai letti di fitodepurazione e serbatoi di affinamento) interconnesso con l'impianto di depurazione di C.da Risata;

PREMESSO CHE con nota 08/11/2011 n. 2038, la Servizi Idrici Etnei S.p.A., avendo acquisito la gestione del servizio idrico integrato del Comune di San Michele di Ganzaria con verbale di consegna del 24/07/2008, ha trasmesso l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di C.da Risata di cui al D.D.S. n. 363/2008 allegando documentazione tecnica;

PREMESSO CHE con nota 30/07/2013 n. 30723 è stato comunicato alla S.I.E. S.p.A. che l'istanza trasmessa con nota n. 2038/2011 non può essere ritenuta quale rinnovo della precedente autorizzazione allo scarico poiché tale provvedimento è stato rilasciato al Comune di San Michele di Ganzaria in data successiva a quella di presa in carico del servizio idrico integrato da parte della stessa Società, invitando la stessa a reiterare l'istanza sottoscritta dal Rappresentante Legale trasmettendo al contempo la documentazione integrativa secondo quanto previsto dal D.A. n. 353/2013, in considerazione che l'art. 32 della L.R. 12/07/2011, n. 12, ha abrogato l'art. 16 della L.R. 29/05/1985, n. 21, determinando la cessazione di validità dei P.A.R.F.;

PREMESSO CHE con nota 05/11/2013 n. 2922 la S.I.E. S.p.A. ha trasmesso istanza di nuova autorizzazione allo scarico per l'impianto di C.da Risata, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente alla documentazione integrativa, ivi incluse n°2 contrassegni telematici da € 16,00 ciascuno;

PREMESSO CHE con le seguenti note la Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia ha trasmesso i verbali di sopralluogo esperiti presso l'impianto di C.da Risata:

- 08/08/2013 n. 52880, sopralluoghi del 2012 (06/feb, 21/mag e 27/ago);
- 06/10/2015 n. 58089, sopralluoghi del 2013 (25/feb, 20/mag e 28/ott);
- 29/07/2015 n. 45220, sopralluoghi del 2014 (26/mag e 24/nov);
- 05/10/2015 n. 57709, sopralluogo del 11/05/2015;
- 28/01/2016 n. 5353, sopralluogo del 19/01/2015;
- 25/03/2016 n. 18879, sopralluogo del 24/08/2015;

PREMESSO CHE con nota 15/05/2017 n. 21612, visto il lungo lasso di tempo intercorso rispetto alla data dell'ultimo sopralluogo dell'A.R.P.A., è stato chiesto alla S.I.E. S.p.A. di trasmettere gli esiti di una campagna di analisi sul refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto unitamente alle rilevazioni di portata, ai fini della verifica del rispetto dei limiti della precedente autorizzazione allo scarico e della funzionalità dell'impianto. Nella stessa nota è stato chiesto altresì di chiarire le motivazioni per le quali l'impianto presenta una sola delle due linee depurative in funzione, lo stato di efficienza di quella in stato di fermo e la sua capacità idraulica e depurativa;

PREMESSO CHE con nota 29/09/2017 n. 1478 la S.I.E. S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto con la nota n. 21612/2017;

PREMESSO CHE con nota 23/10/2017 n. 44230 è stato comunicato alla S.I.E. S.p.A. di avere concluso l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e contestualmente ha chiesto il pagamento del conguaglio oneri di autorizzazione di € 300,00 e la trasmissione della ricevuta di pagamento;

PREMESSO CHE con nota 26/10/2017 acquisita al protocollo in pari data con il n. 44805, la S.I.E. S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di pagamento del saldo oneri di autorizzativi;

PREMESSO CHE con nota 07/11/2017 n. 46139 è stato chiesto all'A.T.O. Idrico di Catania in liquidazione e all'Assemblea Territoriale Idrica di Catania se la S.I.E. S.p.A., sulla base delle sopraddette sentenze, eserciti in presenza di un vigente contratto per la gestione del servizio idrico integrato e se sia titolata ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione gestiti;





22 FEB 2019

- PREMESSO CHE con nota 08/11/2017 n. 977 l'A.T.O. Idrico di Catania in liquidazione ha trasmesso un report sullo stato del contenzioso giuridico in atto con la S.I.E. S.p.A., e al contempo ha indicato che la stessa Società non esercita in presenza di un vigente contratto per la gestione del servizio idrico integrato, ma è un gestore di fatto, rimettendo a questo dipartimento la valutazione sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione allo scarico nelle more del trasferimento delle opere al gestore unico che dovrà subentrare non appena individuato;
- PREMESSO CHE con nota 15/11/2017 n. 47608 è stato comunicato al Sindaco del Comune di San Michele di Ganzaria che risulta necessario un approfondimento amministrativo in ordine alla legittimità della gestione del S.I.I. da parte della S.I.E. S.p.A., e contestualmente è stata chiesta copia del verbale del 24/07/2008 di consegna dell'impianto di C.da Risata alla predetta Società, ed è stato infine chiesto di chiarire i relativi rapporti contrattuali;
- PREMESSO CHE con nota 01/12/2017 n. 1260 il Sindaco del Comune di San Michele di Ganzaria ha trasmesso copia del verbale di consegna dell'impianto di C.da Risata del 24/07/2008 ed ha confermato quanto già espresso dall'A.T.O. Idrico di Catania in liquidazione con la nota n. 977/2017, in relazione ai rapporti contrattuali in essere con la S.I.E. S.p.A.;
- PREMESSO CHE con nota 04/12/2017 n. 1907 la S.I.E. S.p.A. ha parimenti trasmesso copia della convenzione del 24/07/2008 e indicato che, rispetto alle predette sentenze del C.G.A.R.S. nn. 589/2006 e 371/2011, l'intera vicenda è pendente alla Corte d'Appello di Catania;
- PREMESSO CHE con nota 14/12/2017 n. 52310 sono stati convocati i Rappresentanti Legali della S.I.E. S.p.A., dell'A.T.O. Idrico n. 2 di Catania in liquidazione, dell'A.T.I. di Catania e il Sindaco del Comune di San Michele di Ganzaria, per la stipula di accordo integrativo art. 11 legge n. 241/90 a cui ha aderito favorevolmente l'A.T.I. di Catania con nota 20/12/2017 n. 1194; nessuna comunicazione tuttavia è pervenuta dal Sindaco del Comune di San Michele di Ganzaria, mentre la S.I.E. S.p.A., con nota 19/12/2017 n. 1967, ha indicato che non avrebbe sottoscritto l'accordo proposto in quanto *"potrebbe ipotizzarsi che per la Società sia in corso un affidamento senza gara"*;
- PREMESSO CHE con nota 26/01/2018 n. 3434, vista la situazione di stallo amministrativo della pratica in questione, è stato chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo un parere sulla legittimità della S.I.E. S.p.A. quale gestore del S.I.I. dell'ex Provincia di Catania, chiedendo altresì di chiarire se tale ditta risulta titolata a richiedere l'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione gestiti;
- PREMESSO CHE con nota 30/01/2018 n. 4187 è stato comunicato alla S.I.E. S.p.A. e per conoscenza agli ulteriori Enti pubblici interessati dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di avere richiesto il parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e di essere in attesa del relativo esito per l'adozione degli atti consequenziali;
- PREMESSO CHE con nota 14/06/2018 n. 24318 è stata sollecitata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ad emettere il parere richiesto;
- PREMESSO CHE la S.I.E. S.p.A. ha trasmesso a mezzo PEC la *"Convenzione per la regolazione del servizio idrico integrato nell'ATO Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti"*, registrata al protocollo di questo Dipartimento in data 27/11/2018 con il n. 50509, con la quale l'A.T.I. di Catania ha assegnato la gestione del servizio idrico integrato, fino al 31/12/2020, alla stessa Società in *"qualità di gestore esistente nel territorio salvaguardato nel periodo transitorio, il cui servizio idrico è regolato dall'Ente di Governo con la sottoscrizione della presente convenzione nel periodo transitorio di salvaguardia"*, che potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio dell'A.T.I. di Catania, per un ulteriore periodo comunque non eccedente la data di individuazione del gestore unico d'ambito;
- PREMESSO CHE con nota 21/12/2018 n. 106986 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha trasmesso alla consorella di Catania la richiesta di parere di cui alla nota n. 3434/2012 e





- relativi atti allegati, in considerazione che, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 30/10/1933, n. 1611, la rappresentanza segue il criterio territoriale;
- PREMESSO CHE con le seguenti note la Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia ha trasmesso gli ulteriori verbali di sopralluogo sull'impianto di C.da Risata:
- 30/01/2018 n. 4865, sopralluogo del 31/07/2017;
  - 25/05/2018 n. 26138, sopralluogo del 27/11/2017;
  - 14/01/2019 n. 1591, sopralluogo del 24/10/2018 (priva de gli esiti analitici);
- PREMESSO CHE la S.I.E. S.p.A. ha consegnato *brevi manu* i certificati di analisi sulle acque reflue in ingresso e in uscita relativi all'autocampionamento effettuato nel 11/12/2018 negli impianti gestiti dalla stessa Società, ivi incluso quello in argomento, registrati al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 13/02/2019 con il n. 6411;
- PRESO ATTO del rapporto istruttorio 22/02/2019 n. 8047 dell'U.O. 3 che ha proposto, nelle more che l'Avvocatura dello Stato di Catania provveda ad emettere il parere richiesto, il rilascio alla S.I.E. S.p.A. dell'autorizzazione allo scarico, con prescrizioni, per l'impianto di depurazione sito in C.da Risata nel territorio comunale di San Michele di Ganzaria;
- RITENUTO infine che, in attesa del parere dell'Avvocatura dello Stato di Catania, nelle more della conclusione del contenzioso civile ancora pendente e nelle more che sia individuato il Gestore Unico dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Catania ex art. 149-bis, del D. Lgs. n. 152/06, sia necessario, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, rilasciare l'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione sito in C.da Risata nel territorio di San Michele di Ganzaria, all'attuale gestore che opera in regime di salvaguardia.

## DECRETA

## Art. 1

1. E' rilasciata al Rappresentante Legale della Servizi Idrici Etnei S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 e loro s.m.i., l'autorizzazione allo scarico nel nel Vallone affluente del Fiume Tempio delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Risata nel territorio del Comune di San Michele di Ganzaria.
2. L'autorizzazione è vincolata e subordinata al rispetto delle prescrizioni che di seguito si elencano:
  - a) le acque reflue urbane depurate possono essere scaricate per una portata nera media oraria di 50 m<sup>3</sup>/h e massima in tempo di asciutto di 150 m<sup>3</sup>/h, corrispondenti al carico potenziale dell'impianto di 6.000 abitanti equivalenti, nel rispetto dei seguenti limiti:
    - tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST, con riferimento alla concentrazione;
    - tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri con esclusione dei limiti per i parametri di Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico e Fosforo totale;
    - il parametro "*Escherichia coli*" non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.
  - b) Il trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite per il parametro "*Escherichia coli*" di cui alla suddetta prescrizione a), anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre un valore limite più restrittivo per il parametro sopracitato. In ogni caso il sistema di disinfezione dovrà essere attivato con un uso limitato di sostanza disinfettante, ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi.
  - c) Nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, dovranno essere predisposti i necessari accorgimenti tecnici al fine di garantire comunque il mantenimento del miglior trattamento depurativo possibile,



comunicando tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia e all'A.S.P. territorialmente competente, le sezioni dell'impianto oggetto di interventi, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi nonché il rendimento depurativo atteso durante i lavori. Gli interventi tecnici di ripristino della funzionalità dell'impianto dovranno essere attuati nel minor tempo possibile, anche con l'esecuzione dei lavori con diverse turnazioni.

- d) Ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e gli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato deve essere comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
- e) Deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977.
- f) Al fine di consentire i normali controlli da parte dell'Autorità di Controllo, come previsto dalle Circolari dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011, del 04/03/2015 e dall'art. 48 della L.R. n. 27/86 e ss.mm.ii., l'impianto di depurazione deve essere munito di appositi pozzetti idonei al prelievo di campioni di refluo, di misuratori di portata di tipo fisso e di autocampionatori delle acque reflue anche di tipo mobile nelle seguenti localizzazioni:
- in ingresso prima dei pretrattamenti;
  - in uscita dopo il sistema di disinfezione;
  - in uscita dalla sedimentazione secondaria per la derivazione alla sezione di fitodepurazione.
- g) Le analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
- ingresso
- campione medio ponderato nell'arco delle 24 ore con cadenza mensile per i parametri di tab. 1 della L.R. n°27/86;
  - campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza semestrale per i rimanenti parametri di tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06;
- uscita
- campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza mensile per i parametri di BOD<sub>5</sub>, COD e SST;
  - campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore con cadenza semestrale per i rimanenti parametri di tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06;
  - campione istantaneo per il parametro *Escherichia coli* con cadenza mensile;
- I certificati di analisi dovranno riportare il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodologie analitiche, l'incertezza della misura ed il nominativo del personale tecnico che ha eseguito il campionamento. I certificati di analisi dovranno altresì essere sottoscritti del tecnico analista e dal Responsabile del laboratorio. Copia di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza trimestrale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia e all'Assemblea Territoriale Idrica di Catania.
- h) In concomitanza con i prelievi di cui alla precedente prescrizione deve essere effettuata anche la misurazione della portata media giornaliera in ingresso e in uscita dall'impianto e i relativi dati devono essere trasmessi, con cadenza trimestrale unitamente ai certificati di analisi sulle acque reflue, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia.
- i) Nel caso in cui i reflui della rete fognaria in ingresso all'impianto non rispettino le concentrazioni dei parametri di cui alla tabella 1 della L.R. n. 27/86, il Comune di San Michele di Ganzaria, di concerto con il gestore del Servizio Idrico Integrato, è onerato ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 27/86, di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri ed eventualmente imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi.



22 FEB 2019

- j) Nel caso in cui si intendano utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, deve essere preventivamente acquisita, ai sensi del D.M. n. 185/03 e dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
- k) Nel caso di utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto o nel caso di invio degli stessi a trattamento di compostaggio, al fine di controllare la costanza del processo depurativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 127 del D. Lgs. n. 152/06, le analisi in ingresso e in uscita dei rimanenti parametri della tabella 3 di cui alla prescrizione g), devono essere effettuate con cadenza mensile.

## Art. 2

1. Al termine del periodo di salvaguardia in scadenza al 31/12/2020, l'A.T.I. di Catania è onerata di informare questo dipartimento della eventuale estensione di tale periodo o dell'avvenuta individuazione del Gestore Unico del servizio idrico integrato ex art. 149-bis del D. Lgs. n. 152/06, e della relativa consegna delle infrastrutture depurative.

## Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
2. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 1.

## Art. 4

1. L'A.T.O. idrico di Catania in liquidazione e l'Assemblea Territoriale Idrica di Catania, nel caso di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o della convenzione e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, è onerata ad attuare ed esercitare i poteri di cui all'art. 152 del D. Lgs. n. 152/06.

## Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa di settore.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione potrà comportare, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla normativa in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente Decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo, li \_\_\_\_\_

22 FEB 2019



Il Dirigente del Servizio 1  
Dott. Salvatore Anzà